



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. Registro 2 del 27-03-2025

Oggetto:	Nomina Assessore Comunale e Attribuzione Deleghe
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di marzo, in Cattolica Eraclea e nella residenza municipale

IL SINDACO

Premesso che:

- In questo comune il 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- Con verbale dell'adunanza dei Presidenti del 14 giugno 2022 relativo alla proclamazione della elezione del Sindaco e Consiglio Comunale;
- Visto il verbale di insediamento del Sindaco Neo Eletto del 14 giugno 2022;
- L'art. 12 della L.R. 26/08/1992 n 7 e successive modifiche e integrazioni attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei componenti della Giunta Comunale;
- Il Sindaco eletto al primo turno di votazione procede alla nomina degli assessori, sia di quelli designati ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della L.R. 35/1997 all'atto di presentazione della candidatura, sia di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale;

Preso atto che:

- Possono ricoprire la carica di assessore i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco;
- Non possono fare parte della giunta, ai sensi del comma 6 del citato art. 12 della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;
- In seno alla Giunta devono essere rappresentati entrambi i generi, ai sensi del comma 4 del citato art. 12 L.R. 7/1992, introdotto dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011, interpretato

nel senso che tra i componenti della Giunta, compreso il sindaco, ve ne deve essere almeno uno di genere diverso;

- La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della giunta stessa, con riferimento ai soli assessori;
- Che i componenti della Giunta, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali e il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 della L.R. n 7/1992;

Rilevato che il provvedimento sindacale di nomina della giunta, compresa la nomina del vicesindaco, è immediatamente esecutivo e va comunicato al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, al pari di eventuali atti successivi di variazione alla composizione della Giunta;

Richiamata le proprie Determinazioni n 8/2022, 9/2022,9/2023 di nomina assessori e di attribuzione deleghe,

Richiamata la nota Prot. 2190 del 26/03/2025 Dell'Assessore Cinzia Gurreri con la quale si è dimessa dalla carica di Assessore con effetto immediato

ASSESSORE	DELEGHE
GURRERI CINZIA	ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERRITORIO E AMBIENTE, BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE, VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO

Ritenuto di doversi procedere alla nomina del quarto assessore, per la costituzione del plenum della Giunta al fine di dare impulso e speditezza all'azione di indirizzo politico;

Ritenuto di conferire l'incarico di assessore al Sig. Marsala Gianluca nato ad Agrigento il 14/10/1979 e residente a Cattolica Eraclea in C/da Alvano, e di conferire le deleghe dell'assessore dimesso, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERRITORIO E AMBIENTE, BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE, VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO;

Richiamata la Circolare n. 6 del 18 maggio 2023 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali - relativa agli adempimenti della prima adunanza del Consiglio Comunale e alla composizione della Giunta Comunale;

Preso atto, in particolare, che in materia di composizione della giunta comunale, la citata Circolare chiarisce quanto appresso:

- l'art. 1 della L.R. 3 aprile 1919, n. 3 recante "Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti", incide sulla composizione delle giunte comunali ed è diretto a sostituire l'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

- rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento. La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non era stata ritenuta di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che "I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", per cui, nei primi sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, è necessario un adeguamento dello Statuto dell'Ente. Tuttavia il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che, "In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della

legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.” per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all’adeguamento statutario richiesto, “il numero massimo degli assessori è comunque determinato” in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991;

- successivamente è intervenuta la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la quale all’art. 13, comma 3, ha disposto che “All’art. 1, comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 03 aprile 2019, n. 3 la cifra “10.000” è sostituita dalla cifra “5.000”. Pertanto, per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute, ovvero la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 e la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13, la nuova composizione delle Giunte comunali è rimodulata e **per i comuni rientranti nella fascia demografica fino a 5.000 abitanti il numero massimo di assessori è 4;**

Visti:

- la L.R. 15 marzo 1963. n. 16 "Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione siciliana";
- la legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- le LL.RR. 7/92 e 26/93 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "T.U.E.L." che reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;
- la L.R. 23.12.2000 n. 30 "Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. del 16.12.2008 n. 22 "composizione delle giunte, status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione - Disposizioni varie;
- la L.R. 5 aprile 2011 n. 6 "Modifiche di norme in materia di elezioni, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
- la L.R. 8 marzo 2012 n. 14 "norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazione di norme in materia di incompatibilità;
- la L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 17/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.3 del 03.04.2019;
- la L.R. 17/02/2021 n. 5;
- l’art. 13, comma 3, della L.R. 25/05/2022 n. 13;
- il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di nominare Assessore Comunale il Sig. MARSALA GIANLUCA con le deleghe di ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TERRITORIO E AMBIENTE, BILANCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE, VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO;

1. Di richiamare e integrare la propria determina n. 08/2022
2. Di dare atto che la composizione della Giunta risulta essere la seguente:

SPEZIO MICHELE (Vice Sindaco)	CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI SOCIALI, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO
PIRO PIETRO	COOPERAZIONE AGRICOLA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
BALLARO GIOVANNA	POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA
MARSALA GIANLUCA	ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TERRITORIO E

e vengono rispettate le previsioni normative sulla rappresentanza di genere e sulla compatibilità delle cariche di consigliere comunale e assessore;

4. Di disporre la notifica del presente provvedimento all'Assessore nominato ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L. R. n. 7/92, con trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e FF. PP. Ufficio elettorale ed alla Prefettura - UTG.

5. Di dare atto che l'Assessore nominato entra nell'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento dinanzi al Sindaco e alla presenza del Segretario Comunale;

6. Di dare atto che vigono le cause di incompatibilità e ineleggibilità e incandidabilità del consigliere comunale e che l'assessore ha reso dichiarazione sostitutiva circa l'assenza delle suddette cause;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione su Amministrazione Trasparente, nella sottosezione di primo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" tramite inserimento nell'elenco semestrale e nella Sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", di secondo livello "Titolari di incarichi politici ex art. 14. comma 1, D. L. vo n.33/2013;

-per estratto nell'elenco ex L. R. n.22/2008 e ss. mm ii.

- Le deleghe non attribuite rimangono in capo al sottoscritto
- Di comunicare il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 26 agosto 1992, n 7 e successive modifiche ed integrazioni, al Consiglio comunale ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
- Di comunicare il presente provvedimento all'assessore delegato, con invito a sottoscrivere per accettazione in calce all'originale del presente provvedimento.

PER ACCETTAZIONE	FIRMA PER ESTESO	SIGLA
MARSALA GIANLUCA		

IL SINDACO
f.to Arch. Santo Borsellino